Anno 1872. | Roma - Lunedì, 17 Giugno | Num. 166.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 830 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 26 settembre 1871, colla quale il Consiglio provinciale di Vicenza, mentre si è rifiutato di aggiungere all'Elenco delle strade provinciali quella detta *Castellana*, che da Rosà mette al confine Trevisano, ha adottato di ammettere in tale categoria le tre seguenti, cioè:

1° Strada che dal ponte di Barbarano giunge al confine Padovano in comune di Noventa Vicentina;

2° Strada Priabona dalla nazionale di Vallarsa alla provinciale Valdagnese in comune di Cornedo;

3° Strada selciata interna nella città di Vicenza da Pozzo Rosso fino alla porta Santa Croce;

Visti i Nostri decreti 14 agosto 1869 e 3 febbraio 1870, col primo dei quali fu approvato l'Elenco delle strade provinciali di Treviso, includendo nel medesimo il tratto della predetta strada Castellana che dal confine con Vicenza giunge a Castelfranco, e col secondo venne pure approvato l'Elenco delle strade provinciali di Vicenza;

Visto il parere esternato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 24 febbraio u. s.;

Considerando per le strade ammesse dal Consiglio Provinciale di Vicenza:

Che non venne sollevata alcuna opposizione all'aggiunta di dette strade nell'Elenco di quelle provinciali, e che per l'importanza delle medesime può essere approvata la deliberata aggiunta;

Che però la strada dal ponte di Barbarano al confine Padovano e quella interna di Vicenza non essendo che un complemento dell'altra già provinciale detta *della Riviera*, e descritta al n. 8 dell'Elenco generale, è più conveniente modificare i limiti di quest'ultima strada senza inscrivere distintamente nell'Elenco stesso le due sopraindicate;

Considerando per la strada Castellana:

Che il tratto della medesima posto sul territorio Vicentino, da Rosà al confine Trevisano, non è che la continuazione ed il complemento dell'altro, scorrente nella provincia di Treviso, già stato inscritto fra le strade provinciali col Nostro decreto 14 agosto 1869;

Che quindi le ragioni svolte in detto decreto per la inscrizione fra le provinciali del tratto Trevisano valgono anche per quello Vicentino;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono aggiunte all'elenco delle strade provinciali di Vicenza quella detta *Priabona*, che dalla nazionale di Vallarsa mette alla provinciale Valdagnese in comune di Cornedo, e l'altra detta *Castellana*, che da Rosà giunge al confine Trevisano.

Art. 2. I limiti della strada della Riviera, descritta al n. 8 del predetto elenco, sono stabiliti come segue:

Dalla porta Santa Croce in Vicenza, per il Pozzo Rosso e le contrade delle Barche e di Santa Caterina, al confine colla provincia di Padova in comune di Noventa Vicentina, con diramazione per Barbarano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

DEVINCENZI.

Il N. 864 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per lo scambio dei vaglia postali, conchiusa tra l'Italia e la Gran Bretagna e sottoscritta a Londra il 4 marzo 1872, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 31 maggio dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì tre giugno mille ottocento settantadue.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione sullo scambio dei vaglia postali tra l'Italia e la Gran Bretagna essendo stata conchiusa e sottoscritta dai rispettivi Plenipotenziarii in Londra, addì quattro marzo del corrente anno mille ottocento settantadue.

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, desiderando che fra i rispettivi loro sudditi possa aver luogo lo scambio di somme di danaro mediante vaglia postali, hanno stabilito di conseguire siffatto scopo per mezzo di una Convenzione, ed hanno a tale effetto nominato i loro Plenipotenziarii, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il Cavaliere Carlo Cadorna, Ministro di Stato, Senatore del Regno, Cavaliere Gran Croce decorato del Gran Cordone dei suoi Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà Britannica, ecc.,

E Sua Maestà la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il molto onorevole Granville Giorgio, Conte Granville, Lord Leveson, Pari del Regno Unito, Cavaliere del molto nobile Ordine della Giarrettiera, Membro del Consiglio privato di Sua Maestà, Lord Guardiano dei Cinque Porti e Constabile del Castello di Dover, Cancelliere dell'Università di Londra, Principale Segretario di Stato di Sua Maestà per gli Affari Esteri,

I quali dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto gli articoli seguenti:

Art. 1. La trasmissione di somme di danaro potrà effettuarsi per mezzo di vaglia postali tanto dalla Gran Bretagna ed Irlanda all'Italia, quanto dall'Italia alla Gran Bretagna ed Irlanda.

Art. 2. Le Amministrazioni postali dei due Paesi sono autorizzate a stabilire di comune accordo ed a modificare, quando sia necessario, le misure per la esecuzione della presente Convenzione.

Art. 3. Ciascuna delle due Amministrazioni avrà pure facoltà di regolare la tassa per la spedizione dei vaglia postali che saranno rilasciati dai suoi uffici. È tuttavia inteso che la tassa in questione non eccederà il due per cento.

Art. 4. La presente Convenzione sarà messa in esecuzione a partire dal giorno che sarà convenuto fra le due Parti. Essa continuerà ad essere in vigore di sei in sei mesi, finchè una delle Parti contraenti abbia notificato all'altra, almeno sei mesi prima, la sua intenzione di farne cessare gli effetti.

Le due Amministrazioni avranno tuttavia la facoltà di sospendere di comune accordo ed in circostanze straordinarie lo scambio dei vaglia postali.

Art. 5. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni dovranno essere scambiate a Londra al più presto possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmato il presente atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Londra il quarto giorno del mese di marzo nell'anno del Signore mille ottocento settantadue.

(*L. S.*) *firmato:* C. CADORNA.
(*L. S.*) *firmato:* GRANVILLE.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Napoli addì sei del mese di maggio, l'anno del Signore mille ottocento settantadue, vigesimoquarto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Il N. CCLXXXIX (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data del 5 dicembre 1871 dell'assemblea generale della Società anonima della *Stamperia Reale*, sedente in Torino ed in Firenze, relativa alla diminuzione del capitale ed a modificazioni dello statuto sociale;

Veduti i Regi decreti del 4 aprile 1856, 1° ottobre 1865 e 13 novembre 1870, concernenti l'anzidetta Compagnia;

Visti i Regi decreti del 30 dicembre 1865 e del 5 settembre 1869, n. 2727 e 5256;

Veduto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Veduti gli atti dai quali consta essere state adempiute le formalità prescritte dall'articolo 163 del Codice stesso;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la deliberazione in data 5 dicembre 1871 dell'assemblea generale degli azionisti della Società anonima col titolo di *Stamperia Reale*, concernente modificazioni agli articoli 4, 5 e 6 dello statuto sociale, i quali rimangono riformati come in appresso:

« Art. 4. Il capitale sociale risulta composto del valore dei fondi spettanti agli attuali soci, ed ammonta a lire duecento quarantacinque mila.

« Esso è diviso in quattrocento novanta azioni di lire cinquecento caduna. »

« Art. 5. Il capitale potrà essere aumentato sino alla concorrenza di altre lire centomila colla creazione di duecento azioni nuove sulla proposta del Consiglio d'ispezione e per deliberazione dell'assemblea generale dei soci a mente dell'articolo 31. »

« Art. 6. Le preaccennate quattrocento novanta azioni di lire cinquecento caduna, spettanti agli attuali soci, potranno essere alienabili e trasmissibili per successione a chi ne abbia l'approvazione.

« Quest'approvazione però non sarà necessaria ove il trapasso segua tra soci.

« Sarà facoltativo alla Società di poter riscattare le azioni al valore nominale alla evenienza del decesso di uno dei soci, previo l'adempimento delle disposizioni dell'art. 154 del Codice di commercio. »

Art. 2.

È inoltre introdotta in fine dell'articolo 16 del detto statuto sociale la seguente aggiunta:

« Il bilancio annuale, appena approvato dall'assemblea generale, sarà pubblicato e rimesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

Art. 3.

La Società continuerà a contribuire nelle spese degli uffici d'ispezione per annue lire 150, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro della Marina con decreti del 26 maggio 1872:

Ad ufficiale:

Lavagnino Giuseppe, capo ragioniere al Ministero della Marina;
Persichetti Orazio, capitano di vascello di 2ª classe;
Pepi Roberto, id.;
Fincati Luigi, id;
Bandini Carlo Felice, id.;
Quaranta Camillo, commissario generale di 1ª classe nella R. marina;
Poggi Felice, direttore capo di divisione nel Ministero della Marina, in disponibilità;
Binelli Stefano Lorenzo, luogotenente colonnello nel Corpo R. Fanteria Marina;
Sanguinetti Michele, medico direttore capo di Dipartimento marittimo.

A cavaliere:

Prola Federico, ragioniere capo sezione di 1ª classe nel Ministero della Marina;
Martelli Angelo, capo sezione id.;
Botto Domenico, id. id.;
Prola Giuseppe, segretario di 1ª classe id.;
Magnasco Francesco, luogotenente colonnello nel Corpo R. Fanteria Marina, in disponibilità;
Cassone Fortunato, capitano di fregata di 2ª classe;
Accinni Enrico, id.;
Fornelli Pietro, maggiore nel personale degli ufficiali di maggiorità della R. marina;
D'Errico Raffaele, medico di fregata di 1ª cl.;
Risso Antonio, sottocommissario di 1ª classe;
Zuccoli Giuseppe, id.;
Caravoglia Ferdinando, id.
Gerra Vincenzo, maggiore nel Corpo R. Fanteria Marina;
Majavacca Francesco, capitano di 1ª classe id., in aspettativa;
Vaggi Andrea, capitano di 2ª classe nel personale degli ufficiali di maggiorità;
Cipollina Luigi, luogotenente, id.;
Alfonso Domenico, luogotenente di vascello di 1ª classe, in ritiro;
Mansueti Giovanni, id. nel soppresso stato maggiore dei porti, id.;
Fasella Felice, ingegnere di 1ª cl. nel Corpo del Genio navale;
Borghi Luigi, id. id;
Pedone Raimondo, direttore delle costruzioni navali, id.;
Bubietti Carlo, disegnatore di 1ª classe id.;
Alagna Battista, capitano di porto di 2ª cl.;
Tondi Epimaco, id. id.;
Bertolini Luciano, id. id.;
Massard Salvatore, id. id.;
Bertalà Paolo, ufficiale di porto di 1ª classe;
Scaldaferri Giuseppe Maria, medico di fregata di 1ª classe.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri con decreti del 26 maggio 1872:

A cavaliere:

Ghisi Ernesto;
Costa Raffaello;
De Tivoli Vitale.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica con decreto del 26 maggio 1872:

A cavaliere:

Rossio Antonio, scultore in legno.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti del 26 maggio 1872:

Ad uffiziale:

Mansueti cav. Carlo Felice, luogotenente colonnello di fanteria a riposo.

A cavaliere:

Cianchi dott. Ferdinando, medico di reggimento, collocato in riforma.

APPENDICE

(4)

DIARIO DI UN GIOVANE ALLA MODA

FORMOSA

NOVELLA RUSSA

volgarizzata da F. P. FENILI

Continuazione — Vedi n. 163

Il servo mi recò la spada. Adempiuto per tal guisa il debito mio, e arrestatolo simbolicamente, mi assisi presso a lui sul sofà, e gli dissi: « Caro Gregorio, dovete confessare che non vi siete condotto lodevolmente. »

« — Quando? » chies'egli.

« — Quando menaste via Formosa. Oh! la bestia feroce che è quell'Asamat: confessatelo francamente » soggiunsi.

« — Ma s'io l'amo, quella donna? »

Che cosa potevo mo rispondergli? Ero grandemente imbrogliato. Dopo breve pausa, gli dissi che se il padre la reclamasse, noi eravamo tenuti a restituirgliela.

« — Non la reclamerà. »

« — Come no, se viene a sapere che la si trova qui? »

« — Come potrebbe saperlo? »

Anche questa volta non sapevo che cosa rispondere, e rimasi silenzioso.

« — Date retta a me, Maximich — ripigliò egli a dire, alzandosi: — voi siete un brav'uomo. Pensate che se noi si restituisce quella giovane al selvaggio suo padre, egli o la ucciderà o la venderà. Gli è troppo tardi omai: è stata rapita, e non vi è più rimedio. Non guastate l'affare co' vostri benedetti scrupoli: lasciate a me quella giovane, e lasciatemi pure la spada. »

« — Almeno, fate ch'io la veda » gli dissi.

« — La è nella stanza attigua: io non la ho peranco vista. Avvolta in un velo, siede in un canto senza profferir parola, nè fiatare. È ombrosa come un camello selvatico. Ho incaricato la nostra vivandiera di assisterla e servirla. Questa donna conosce il tartaro, e saprà avvezzarla all'idea ch'essa mi appartiene... — e non sarà mai la moglie di un altro! » soggiunse percuotendo la tavola con un pugno

Stimai conveniente di non attraversare il suo disegno: vi sono uomini co' quali l'usare resistenza è tempo sciupato.

— E s'avvezzò essa a quell'idea, o morì prigioniera di nostalgia?

— Ma che nostalgia, di grazia? Da quella fortezza poteva vedere le montagne medesime che vedeva dal suo villaggio, e que' selvaggi non dimandan altro. Gregorio cominciò allora a farle ogni giorno nuovi regali. I primi due giorni, essa li rifiutò con orgoglio, e se ne vide bene la vivandiera, eccitata per tal guisa a ravvivare la propria eloquenza. E che regali! E che non farebbe mai una donna per que' costosi ornamenti! Ma non è di ciò che voglio parlarvi. Per un bel tratto, Gregorio Alexandrovich non riuscì ad ammansarla; ma, nel frattempo, egli imprese a studiare il tartaro, ed essa principiò a comprendere la favella nostra. Oltracciò, a poco per volta la si avvezzò a vederlo, sebbene sulle prime si limitasse a lanciargli occhiate furtive, volgendo altrove il viso appena egli entrava nella stanza di lei. La era sempre immersa nella più cupa malinconia e cantava le sue canzoni con voce sì bassa e dolente, che all'udirla dalla camera attigua, mi piangeva proprio il cuore. Non dimenticherò mai una scena: io stavo alla finestra di faccia, e fui testimonio di quanto accadde. Formosa sedeva sovra uno sgabello, gli occhi bassi e la testa reclinata sul petto. Gregorio stava ritto davanti a lei.

« — Mia cara, le disse, sapete già che, presto o tardi, dovrete esser mia. A che torturarmi dunque? Amate forse qualche circasso? In tal caso, vi lascierò libera per unirvi a lui. »

Ella trasalì, in modo quasi impercettibile, e crollò il capo.

« — O per avventura, seguitò a dire l'altro, vi sono odioso? »

Formosa mandò un dolce sospiro.

« — O la vostra credenza religiosa vi vieta di amarmi? »

L'altra impallidì, e rimase silenziosa.

« — Credete a me, ripigliò Gregorio, Dio è il padre di tutt'i mortali; e s'egli permise a me di amarvi con tanto ardore, a che dovrebbe vietare a voi di farmi felice con l'amor vostro? »

A queste parole, la giovane lo guardò fisamente in volto; in quello sguardo parve a me di leggere un sentimento d'incredulità, e il desiderio di essere convinta di quel che l'altro diceva. Aveste veduto, che occhi! Fiammeggiavano come carboni ardenti.

« — Mia cara, mia dolce amica, seguitò a dire Petchovin, voi già lo vedete: per rendervi felice, vi darei di gran cuore tutto ciò che la fantasia vostra sapesse immaginare. Bramo di vedervi contenta, io: se seguitate ad essere così trista, io ne morirò di sicuro. Mi promettete dunque di stare allegra? »

La giovane stette soprappensieri; indi, senza levargli gli occhi di dosso, sorrise dolcemente, e crollò il capo. Ei la pigliò per mano, e ingegnosi di persuaderla a dargli un bacio: Formosa resistette, ma debolmente, si pose a tremare e finì col piangere.

« — Sono vostra prigioniera, diss'ella poscia; è naturale che, se volete, potete costringermi... » e seguitò a piangere.

Gregorio si diè un pugno in fronte, e d'un salto se ne scappò via dalla camera di lei negli appartamenti suoi. Io andai a trovarlo: passeggiava accigliato per la stanza, con le mani incrociate sul petto.

« — Ebbene, gli dissi, come state, mio caro amico? »

« — Non è una donna, mi rispose egli, ma un demonio. Ciò nondimeno, entro una settimana sarà mia! »

Io mi strinsi nelle spalle.

« — Scommettiamo, se vi piace, » soggiunse.

« — Volentieri, » risposi io.

Ci demmo una stretta di mano, e ci separammo.

Il giorno seguente, Gregorio mandò un messo a Kislar a far degli acquisti. In breve tempo furono comperate balle intiere di stoffe persiane fra le più costose: la camera n'era quasi piena zeppa.

« — Che ve ne pare, Massimo? diss'egli a me, additandomi que' regali, credete che a una batteria di siffatto genere una bellezza asiatica possa resistere? »

« — Non conoscete le donne circasse, gli risposi: non sono nè le Grusie, nè le Tartare del Nogay. — Hanno un modo di pensare lor proprio, e un'educazione affatto diversa. »

Gregorio rise, e si pose a zufolare una marcia militare.

Alla fine, però, si accorse che avevo ragione io. I regali non ebbero che un buon effetto parziale: la giovane doventò un pochino più amabile e fiduciosa, e nulla più. Di guisa che il mio amico risolvette di ricorrere a' mezzi estremi. Una mattina fece sellare il proprio cavallo, si vestì in costume circasso, armossi, e andò a trovarla.

« — Formosa, le disse, voi sapete già quanto io vi ami. Io vi rapii nella speranza che, dopo di avermi conosciuto, vi foste indotta ad amarmi. M'ingannai, però. Addio! Vi lascio padrona di tutto ciò ch'io possiedo: siete libera; se volete, potete tornare da vostro padre. A' vostri occhi, io sono colpevole e deggio punirmi. Addio: andrò, non so dove; ma spero che in breve una qualche spada o una qualche palla porrà termine alla mia vita. Vi ricordi allora di me, e perdonatemi. »

(*Continua*)

REGOLAMENTO
di navigazione e di polizia pel Basso Danubio

Continuazione — Vedi n. 165

CAPITOLO V.
Regole per i bastimenti all'ancoraggio.

Art. 56. È espressamente proibito di gettare l'àncora o di ormeggiarsi nel canale di navigazione.

Salvo l'eccezione prevista dall'articolo 75, è ugualmente proibito ai bastimenti di ormeggiarsi o di ancorare nelle curve del fiume, foss'anche presso le rive, sotto pena della responsabilità loro per tutte le avarie che la loro presenza avrà potuto cagionare.

Non possono esservi, fuori dei porti, due o più bastimenti ancorati od ormeggiati in andana lungo il cammino d'alaggio.

Art. 57. Allorchè a cagione della nebbia un bastimento od una zattera è costretta a fermarsi altrove che in un punto abituale di ancoraggio, è in obbligo, se è un bastimento a vapore, di far suonare la campana di bordo, e nel caso contrario di avvertire col portavoce. Questi segnali sono ripetuti di cinque in cinque minuti.

Art. 58. Ogni bastimento fermo nel fiume durante la notte dev'essere munito di un fanale acceso che è posto all'etremità d'uno dei grandi pennoni od in qualunque altro luogo apparente del bastimento, dal lato del canale, per modo che possa esser veduto così alla discesa come alla montata.

Le zattere che stazionano all'àncora durante la notte devono portare i lumi prescritti dall'ultimo alinea dell'articolo 52, meno i lumi dei due angoli dal lato della riva, che sono obbligati a sopprimere.

Art. 59. Allorchè per ormeggiarsi, come pure nel caso di arrenamento previsto dal capitolo VII, un bastimento o zattera è obbligata a mettere un cavo od una catena traverso il canale, questi ormeggi devono essere mollati prontamente, appena che un altro bastimento si presenti per passare.

CAPITOLO VI.
Regole speciali per le zattere.

Art. 60. Le zattere ed i convogli di legname non possono avere, allorchè navigano nel braccio di Sulina, che un pescaggio inferiore, almeno, di due piedi inglesi all'altezza dell'acqua sui bassi fondi del detto braccio che offrono minore profondità.

Art. 61. È proibito ad ogni zattera o convoglio di legname che abbia più di nove piedi inglesi di pescaggio ed una larghezza maggiore di quaranta piedi inglesi, e ad ogni convoglio di legname destinato ad uscire in mare qualunque siano le sue dimensioni, il navigare nel braccio di Sulina se non è rimorchiato da un battello a vapore.

Art. 62. È egualmente proibito ad ogni zattera o convoglio di legname non rimorchiato di navigare nel braccio di Sulina durante la notte, cioè fra il tramonto ed il levare del sole.

Art. 63. Ogni zattera o convoglio di legname arrenato nel braccio di Sulina, che non sia rimesso a galla nelle ventiquattro ore, può essere allibato ed anche disfatto, occorrendo, dagli agenti della polizia fluviale, a spese del proprietario.

CAPITOLO VII.
Regole per i casi di arrenamento e di naufragio.

Art. 64. Ogni capitano o padrone d'un bastimento o di una zattera arrenata nel canale di Sulina è obbligato a mettere in un luogo convenevolmente situato, e per lo meno ad un chilometro a monte dal suo bastimento, una guardia incaricata di avvertire col portavoce dell'indole e del luogo dell'accidente i bastimenti e le zattere che discendono il fiume.

Allorchè un bastimento arrenato si trova invelato o sotto vapore, è obbligato ad avvertire col portavoce della sua immobilità i bastimenti che si avvicinano, avanti che siano arrivati a piccola distanza.

Art. 65. I bastimenti a vapore non possono far uso che della metà della loro forza passando nei luoghi in cui un bastimento od una zattera è arrenata o colata a fondo.

Art. 66. Ogni naufragio nel braccio di Sulina è riputato sospetto, fuori dei casi eccezionali, e vi è presunzione fino a prova contraria che sia imputabile alla negligenza od alla cattiva volontà del capitano o del suo equipaggio.

Il pilota del bastimento è personalmente responsabile del naufragio se ha avuto luogo in seguito di falsa manovra.

Art. 67. Se contro ogni probabilità, un bastimento naufraga nel braccio di Sulina, il capitano deve fare tutti gli sforzi per aleggiarlo immediatamente contro una delle rive, per maniera che non resti impegnato nel canale.

Il capitano del bastimento naufragato ed il suo equipaggio restano a bordo o sulla riva, in prossimità del luogo del sinistro, fino a che il processo verbale menzionato all'articolo 68 sia stato assunto.

È loro proibito, sotto qualsivoglia pretesto, di rimuovere qualsiasi cosa del carico, del materiale, delle ancore, catene, cavi, ecc. ecc.

Art. 68. Subito dopo il naufragio, il pilota del bastimento fa prevenire il più prontamente possibile dagli agenti di sorveglianza del fiume l'ispettore generale della navigazione.

L'ispettore generale si reca immediatamente sul luogo e redige un processo verbale circostanziato del sinistro, che è comunicato per sua cura all'autorità competente.

Art. 69. Se l'ispettore generale giudica necessario di prendere immediate misure nell'interesse della navigazione, richiede a tal effetto il capitano del bastimento naufragato, il quale è obbligato, sia a dichiarare immediatamente che farà l'abbandono del suo bastimento, sia ad agire col suo equipaggio sotto gli ordini dello ispettore generale; questi dirige il ricupero fino a che cessi di essere un'operazione di utilità pubblica per divenire un affare d'interesse privato.

Il bastimento il cui ricupero è stato operato per cura delle autorità preposte alla polizia del fiume può essere obbligato a pagare le spese di ricupero e del mantenimento del materiale.

Art. 70. Tutti i lavori intrapresi dai proprietari, assicuratori od altri aventi diritto, allo scopo di operare il ricupero dei bastimenti naufragati e del loro carico, si effettueranno sotto la sorveglianza dell'ispettore generale o dei suoi agenti, ed i lavori potranno essere momentaneamente interrotti, se sono di natura da cagionare un ostacolo qualunque alla navigazione.

Art. 71. Se, fuori del caso di urgenza previsto dall'articolo 69, è giudicato necessario di rinnovare il corpo od i rottami del bastimento naufragato, i proprietari, assicuratori od altri aventi diritto devono effettuarlo nel mese dalla notificazione che loro è fatta a tal effetto; in mancanza, i lavori possono essere eseguiti di ufficio dall'ispettore generale, nei limiti del suddetto articolo 69; il bastimento naufragato coi suoi attrezzi, od i loro rottami, sono specialmente affetti, in questo caso, al pagamento delle spese della rimozione.

Art. 72. Nel caso di avarie, e specialmente se sono cagionate da abbordaggio, l'ispettore generale, se è al caso di constatare il fatto, e se ne è richiesto da una delle parti interessate, stende un processo verbale che è trasmesso alla autorità competente.

CAPITOLO VIII.
Regole pel gettito della zavorra.

Art. 73. È proibito in modo assoluto ai bastimenti di gettare la zavorra nel letto fluviale e nella rada di Sulina; è egualmente proibito di scaricarla in mare, nelle parti avvicinanti la rada sopra un fondo minore di sessanta piedi inglesi.

Lo scaricamento a terra, fuori del porto di Sulina, non può esser operato se non sopra i punti della riva determinati dall'ispettore generale della navigazione e designati in un avviso reso pubblico.

Il capitano del porto di Sulina stabilisce i luoghi nel porto in cui può essere scaricata la zavorra.

La zavorra scaricata dev'essere in ogni caso trasportata a tale distanza che il ciglione della scarpa sia lontano venti piedi inglesi almeno dalla riva normale del fiume e non può essere ammucchiata a più di quattro piedi inglesi d'altezza al disopra del livello della riva.

Le prescrizioni del presente articolo sono ugualmente applicabili al gettito delle ceneri e residui del carbon fossile dei bastimenti a vapore.

Art. 74. A fine di assicurare, per quanto è possibile, l'esecuzione della precedente disposizione, ogni nave che lascia il porto di Sulina in zavorra per uno dei porti situati a monte deve munirsi d'un certificato del capitano di porto constatante l'immersione prodotta dalla zavorra.

Questo certificato dev'essere conservato a bordo durante tutto il viaggio alla montata, per essere prodotto ad ogni richiesta dell'ispettore generale e dei suoi agenti.

TITOLO III.
Della polizia del porto di Tulcia.

Art. 75. Ogni bastimento che voglia stazionare a Tulcia, deve ormeggiarsi alla riva destra, senza però che possano giammai esservi più di tre bastimenti ormeggiati in andana.

Art. 76. Nessun bastimento può gettare l'àncora nel canale navigabile davanti a Tulcia, sulla destra dei corpi-morti e dei gavitelli rossi stabiliti lungo la riva sinistra del fiume, nè fra i bittoni della riva destra portanti delle ancore rovesciate.

Art. 77. È permesso ai bastimenti di tonneggiarsi sui gavitelli e corpi-morti per passare la curva di Tulcia, ma non possono in verun caso ormeggiarvisi a posto fisso.

Questa inibizione però non concerne i battelli a vapore che fanno viaggi periodici, che si arrestano temporaneamente davanti a Tulcia.

È ugualmente proibito a due o più bastimenti di tonneggiarsi simultaneamente per mezzo dello stesso gavitello.

TITOLO IV.
Del servizio di pilotaggio alla foce e nel corso del fiume.

CAPITOLO I.
Pilotaggio alla foce.

Art. 78. Il pilotaggio alla foce essendo obbligatorio, com'è detto all'articolo 18 del presente regolamento, un corpo speciale di piloti brevettati e risponsabili funziona a Sulina sotto la direzione di un capo-pilota e del capitano di porto.

Il brevetto di pilota è rilasciato dal capitano di porto e dev'essere vidimato da lui ogni anno; mancando il visto annuo, cessa di essere valevole.

Art. 79. Un'imbarcazione è pronta per trasportare i piloti a bordo dei bastimenti che si dirigono verso il porto venendo dal mare, appena che la vigia della torre del faro ne segnala l'avvicinamento.

I piloti sono obbligati ad andare incontro ai bastimenti alla distanza d'un miglio partendo dalla punta della diga del Nord.

Art. 80. Arrivati a bordo, fanno conoscere ai capitani la profondità della barra, e questi, dal canto loro, dichiarano ai piloti il pescaggio e la quantità del carico del loro bastimento.

La quantità del carico è dichiarata senza dilazione dai piloti al capitano del porto di Sulina.

Art. 81. Qualsivoglia pilota estraneo al corpo dei piloti di Sulina che si trovi a bordo d'una nave pronta a traversare la barra, è obbligato, subito dopo l'arrivo del pilota locale, di abbandonargli interamente la condotta della nave.

Art. 82. Nell'uscire dal fiume, il pilota locale è obbligato a condurre il bastimento fino alla distanza d'un quarto di miglio, almeno, all'Est della punta della diga del Nord.

Art. 83. La tassa di pilotaggio, tanto per l'entrata che per l'uscita del fiume, essendo compresa nei diritti di navigazione prelevati a Sulina, è proibito ai piloti locali di ricevere alcuna rimunerazione dai capitani di cui hanno pilotati i bastimenti.

CAPITOLO II.
Del pilotaggio nel corso del fiume.

Art. 84. Indipendentemente dal corpo dei piloti incaricati di condurre i bastimenti alla barra della foce di Sulina e diretti dal capitano di porto, vi è un servizio speciale di piloti ugualmente brevettati per i bastimenti mercantili che navigano nel fiume fra Sulina e Braila.

Il corpo dei piloti fluviali è posto sotto l'autorità dell'ispettore generale della navigazione, dal quale è rilasciato il brevetto di pilota.

Questo brevetto dev'essere vidimato ogni anno dall'ispettore generale, ed in mancanza di questa formalità cessa di esser valevole.

Il servizio del pilotaggio è diretto da un capo pilota che è obbligato ad avere tre uffizi, a Galatz, a Braila ed a Tulcia, e da un sottocapo residente a Sulina.

Soltanto i piloti brevettati del servizio fluviale hanno facoltà di pilotare i bastimenti durante la navigazione fra Sulina e Braila, tanto alla montata quanto alla discesa, ma è loro proibito, salvo a quelli dei piroscafi che fanno viaggi periodici, di pilotarli alla barra della foce di Sulina.

Sono però autorizzati ad esercitare il pilotaggio alla barra di Sulina, a richiesta dell'autorità del porto, i piloti fluviali muniti del brevetto di pilota ausiliare della foce.

Art. 85. I capitani mercantili non sono obbligati a prendere un pilota brevettato per risalire il fiume allorchè effettuano essi stessi il viaggio a bordo dei loro bastimenti; il sottocapo pilota di Sulina, preposto al pilotaggio fluviale, è obbligato, non pertanto, anche in questo caso, di procurar loro un pilota se lo domandano.

Per la navigazione alla discesa, ogni bastimento mercantile il quale dalle carte di bordo nazionali risulti avere una portata maggiore di cento tonnellate, come pure ogni zattera o convoglio di legname, deve prendere un pilota brevettato del servizio fluviale. Lo stesso obbligo incumbe ai bastimenti di oltre cento tonnellate che risalgono il fiume senza che il capitano o padrone si trovi a bordo.

Art. 86. Il viaggio alla montata comincia al momento in cui la nave lascia il porto di Sulina per risalire il fiume; finisce allorchè la nave arriva, sia al porto di destinazione, sia a Braila, quando è destinata per un porto situato al disopra di quest'ultimo porto o per Matcin.

Il viaggio alla discesa comincia a Braila o dalla partenza dal porto nel quale la nave ha ricevuto il suo carico, o le sue spedizioni se discende vuoto, nel caso in cui questo porto sia situato al disotto di Braila; finisce al momento in cui la nave si àncora nel porto di Sulina.

I bastimenti che partono da Matcin, da Podbascì, o da un porto situato superiormente a Braila, prendono il pilota pel viaggio alla discesa nel loro passaggio a Braila; quelli che partono dai porti di Reni o d'Ismaila hanno facoltà di prenderlo, passando, a Tulcia.

Art. 87. I capitani regolano di comune accordo coi piloti fluviali il salario a questi ultimi dovuto pel pilotaggio alla montata. Tuttavia, in caso di contestazione a tale riguardo, le autorità dei porti non ammettono da parte dei piloti alcuna domanda tendente ad ottenere, oltre il trattamento di bordo, un salario maggiore di sei franchi al giorno di viaggio per la condotta d'un bastimento a vela. Questo salario può elevarsi al *maximum* di cento franchi al giorno per i piloti dei bastimenti a vapore.

Quanto al pilotaggio alla discesa, la tassa è fissata come segue:

I bastimenti a vela di oltre cento tonnellate e non oltrepassanti le cento cinquanta tonnellate, pagano:

Pel tragitto da Galatz o da un porto situato superiormente a questo scalo fino a Sulina, cento dieci franchi.

Pel tragitto da Reni o da Ismaila fino a Sulina, novanta franchi;

E pel tragitto da Tulcia a Sulina, sessanta franchi.

I bastimenti a vela di oltre cento cinquanta tonnellate e non oltrepassanti le duecento cinquanta tonnellate, come pure le zattere ed i convogli di legname, pagano:

Pel tragitto da Galatz o da un porto situato superiormente a questo scalo fino a Sulina, cento venticinque franchi;

Pel tragitto da Reni o da Ismaila a Sulina, cento franchi;

E pel tragitto da Tulcia a Sulina, settantacinque franchi.

I bastimenti a vela di oltre duecento cinquanta tonnellate, pagano:

Pel tragitto da Galatz o da un porto situato superiormente a questo scalo fino a Sulina, cinquanta centesimi per tonnellata di staza;

Pel tragitto da Reni o da Ismaila a Sulina, quaranta centesimi per tonnellata;

E pel tragitto da Tulcia a Sulina, trenta centesimi per tonnellata.

I bastimenti a vapore non pagano che la metà di queste tasse, e quelli che effettuano i loro viaggi tra i porti del Danubio ed i porti del mar Nero o del Bosforo possono esserne affrancati purchè il pilota di bordo sia munito d'un brevetto di pilota fluviale.

Il capo pilota del servizio fluviale preleva sull'ammontare della tassa pagata da ogni bastimento a vela una somma determinata come segue:

Tre franchi per i bastimenti d'oltre cento tonnellate e non oltrepassanti le cento cinquanta tonnellate.

Quattro franchi per i bastimenti di oltre cento cinquanta tonnellate e non oltrepassanti le duecento cinquanta tonnellate, come pure per le zattere ed i convogli di legname.

E due centesimi per tonnellata per i bastimenti di oltre duecento cinquanta tonnellate

Questo prelevamento non è che della metà sulla tassa di pilotaggio pagata dai bastimenti a vapore, ma è effettuato anche da quei bastimenti i di cui piloti sono impiegati a titolo permanente, e che sono affrancati dal pagamento della detta tassa

Il soprappiù delle tasse è devoluto ai piloti.

Queste tasse sono pagate a mano del direttore della cassa di navigazione a Sulina, che solo può darne valevole quitanza; è fatta nonpertanto facoltà al capitano del bastimento pilotato di versare direttamente metà della tassa al suo pilota, a titolo di anticipazione.

Allorchè dei bastimenti che servono da alleggio rimettono le merci che avevano imbarcate al bastimento allibato senza accompagnarlo fino a Sulina, il pilota dell'alleggio può ricevere direttamente la totalità del suo salario al momento in cui si termina il ricaricamento delle merci allibate. In questo caso la quota parte che è devoluta al capo pilota del servizio fluviale è versata all'uffizio dell'ispettore generale della navigazione, al momento della dichiarazione da farsi in esecuzione dell'articolo 95 del presente regolamento.

Il calcolo del tonnellaggio per liquidare la tassa del pilotaggio fluviale, si opera per i bastimenti di oltre duecento cinquanta tonnellate secondo le regole fissate nella tariffa dei diritti di navigazione in vigore alla foce di Sulina.

Art. 88. Il pilota del servizio fluviale che esce dal Danubio per pilotare un bastimento in mare, è obbligato innanzi tratto a presentare il suo brevetto al sottocapo pilota del detto servizio, il quale lo vidima indicando la data della sortita.

Il pilota è obbligato ad adempiere la stessa formalità al momento in cui rientra nel fiume.

Art. 89. Il capitano che ha preso un pilota fluviale brevettato, anche nel caso in cui il pilotaggio è obbligatorio, non è meno responsabile dell'osservanza dei regolamenti di navigazione e di polizia in vigore nel Basso Danubio, e segnatamente degli articoli 30 e 44 del presente regolamento.

La responsabilità del pilota è limitata all'indicazione dei passaggi navigabili e delle particolarità della navigazione fluviale. In conseguenza il capitano che abbandona al pilota la direzione del suo bastimento, lo fa sotto la propria responsabilità.

CAPITOLO III.
Disposizioni comuni al pilotaggio alla foce e nel corso del fiume.

Art. 90. L'ispettore generale ed il capitano del porto di Sulina, ciascuno nei limiti della propria giurisdizione, pronunziano sulle contestazioni sopravvenute fra i piloti brevettati ed i capitani mercantili, allorchè questi ultimi reclamano il loro intervento.

Art. 91. I piloti brevettati sono obbligati a denunziare, sia all'ispettore generale, sia al capitano del porto di Sulina, le contravvenzioni commesse in loro presenza.

È loro proibito d'interessarsi così direttamente come indirettamente in veruna operazione od intrapresa di alleggio avente per iscopo di rimettere a galla un bastimento incagliato, salvo il caso in cui l'operazione sia stata intrapresa a cottimo per tutta la durata del viaggio.

Art. 92. I piloti che per incapacità o per cattiva volontà sono stati causa d'un abbordaggio, d'un incagliamento o di un naufragio, sono destituiti, senza pregiudizio dell'azione civile che gli aventi diritto possono esercitare contro di essi davanti ai tribunali competenti.

Se i fatti che hanno cagionato il sinistro sono di natura da portare l'applicazione d'una pena criminale, i piloti sono consegnati alle autorità competenti per essere giudicati conformemente alle leggi.

(*Continua*)

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA
Avviso.

Secondo le disposizioni contenute nel cap. 2 della legge 10 febbraio 1861 per l'istruzione secondaria nelle provincie napoletane, è aperto il concorso all'ufficio di professor titolare di filosofia nel liceo ginnasiale Principe Umberto di Napoli collo stipendio di annue lire 2200. Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data di questo avviso presentare al R Provveditore agli studi di Napoli la domanda di ammissione al concorso, il quale avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città, a forma del regolamento approvato col R. decreto 30 novembre 1864, n 2043.

Roma, 15 giugno 1872.

Per il Ministro: Rezasco.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA
Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca della Regia Università di Catania il posto di vicebibliotecario con lo stipendio annuo di lire mille, è aperto il concorso; e chi intende di presentarvisi, dovrà inviare a questo Ministero non più tardi del 31 del prossimo luglio la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma dei regolamenti veglianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliologia e la paleografia. L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e, fra le moderne, particolarmente sulla francese

Roma, addì 14 giugno 1872.

Per il Direttore Capo della 2ª Divisione
Masi.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca Nazionale di Cremona un posto di assistente con lo stipendio annuo di lire 1000, è aperto un concorso; e chi intende di presentarvisi dovrà inviare a questo Ministero, non più tardi del 15 luglio prossimo venturo, la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma dei regolamenti veglianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati, e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto. L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliologia e la paleografia. L'esame in scritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e fra le moderne, particolarmente la francese.

Roma, addì 11 giugno 1872.

Per il Direttore Capo della 2ª Divisione
Masi.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Avviso di concorso.

Essendo vacante nella Biblioteca della Regia Università di Genova un posto di applicato con lo stipendio annuo di lire 1690, è aperto un concorso; e chi intende di presentarvisi dovrà inviare a questo Ministero, non più tardi del 15 luglio prossimo venturo, la sua domanda ed i suoi titoli.

A forma dei regolamenti veglianti il concorso sarà per titoli e per esame.

I titoli concerneranno i gradi accademici ottenuti, le opere pubblicate, i servigi prestati, e gli studi fatti.

L'esame sarà orale ed in iscritto. L'esame orale avrà per oggetto la storia civile e la letteraria, la filologia classica, la bibliografia e la paleografia. L'esame in iscritto verserà sulle lingue latina e greca, sulla italiana, e fra le moderne, particolarmente sulla francese.

Roma, 11 giugno 1872.

Per il Direttore Capo della 2ª Divisione
Masi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.
Avviso di concorso.

È aperto il concorso al posto d'ispettore delle gallerie presso la R. Accademia di Belle Arti di Venezia al quale è annesso lo stipendio di italiane lire 2592 45.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro istanze a questo Ministero a tutto il giugno prossimo, corredate dai seguenti documenti in carta bollata:

1° Fede di nascita;

2° Attestato anagrafico del domicilio attuale dell'aspirante;

3° Prove degli studi letterari ed artistici percorsi, delle opere eseguite, e dei pubblici servigi eventualmente prestati.

Si richiede nei concorrenti la capacità provata per fatti recenti, nell'arte del pittore e principalmente in ogni genere di ristauro.

Sarà libero agli aspiranti lo aggiungere tutti quei maggiori titoli che potessero favorire la loro domanda.

Roma, addì 16 maggio 1872.

Il Direttore della 2ª Divisione
G. Rezasco.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.
Avviso.

Il dì 12 stante in Montecchio (provincia di Reggio Emilia) è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del pubblico, con orario limitato di giorno.

Firenze, 13 giugno 1872.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo comprese nella 26ª estrazione seguita in Firenze il 15 giugno 1872 (R. decreto 23 dicembre 1859 e legge 5 maggio 1870).

32 *di 1ª emissione (capitale di L.* 400 *cadauna) in ordine progressivo.*

601	612	765	10:9	1083	1734	1906	2517
2560	2738	3315	3816	3884	4064	4112	4636
4723	5187	5913	5925	5942	6026	6692	7578
8223	8305	9027	9602	9683	9696	10158	10196

26 *di 2ª emissione (capitale di L.* 500 *cadauna) in ordine progressivo*

662	698	799	1537	1952	3281	4513	4546
6084	6375	6389	6556	6805	7094	8237	8302
8674	10003	10724	10890	11513	11687	13246	13255
14290	15218.						

Le suddette obbligazioni cessano di fruttare a beneficio dei possessori col 30 giugno 1872, e dal 1° luglio stesso anno avrà luogo il rimborso del corrispondente capitale, mediante restituzione delle stesse obbligazioni munite delle cedole (vaglia) non mature al pagamento.

Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni non ancora presentate pel rimborso.

PRIMA EMISSIONE.

592	712	791	1592	1659	1687	1745	2156
2182	2270	2547	3080	3112	3114	3491	3578
4349	4392	4453	4507	4551	4576	4589	5147
5148	5711	6064	6349	6454	7614	7818	7824
8036	8075	8347	9875	10061	10112	10128	10534

SECONDA EMISSIONE.

378	392	1222	2098	2810	5207	5456	6128
6286	6357	7399	7470	7607	7726	7858	8604
8809	9136	9185	9601	10098	10574	10627	10770
10833	11002	11133	11578	12360	12998	14642	15534
15741	15852.						

Firenze, 15 giugno 1872.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
Sindona.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale
Gabbarri.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(*2ª pubblicazione*).

Si è chiesto il tramutamento al portatore della rendita di lire 70, iscritta al n. 95095 dei registri di Napoli, a favore di Tafuri Francesco Paolo di Carlo, minore sotto l'amministrazione di detto suo padre; allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di Tafuri Francesco di Carlo in oggi maggiore, ecc., ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la chiesta operazione.

Firenze, 17 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(*2ª pubblicazione*).

Si è chiesta la rettifica della intestazione delle seguenti rendite iscritte al consolidato 5 % presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N° 22418. *Iovene* Maria Giovanna fu Giovanni, domiciliata in Napoli . . L. 125
» 22419. *Iovene* Maria Giovanna fu Antonio, domiciliata in Napoli » 210
» 22420. *Iovene* Giovanna fu Giovanni, domiciliata in Napoli . . . » 340

allegandosi l'identità delle sopranominate persone con quella di *Iovine* Giovanna fu Antonio, vedova di Giovanni Raggio.

Si diffida chiunque possa aver interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 15 aprile 1872.

L'Ispettore Generale: Ciampolillo.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.

In ordine al prescritto dall'articolo 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione dei sottoscritti depositi ed allegandosi lo smarrimento delle relative polizze, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervallo di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resteranno di nessun valore i corrispondenti titoli.

Deposito della somma di lire 50 fatto da Ceci Enrico fu Francesco di Cosenza per cauzione della libertà provvisoria concessa a Martire Vincenzo del vivente Pietro di Montaldo; come da polizza n. 6050, emessa il 24 ottobre 1871 dalla Cassa dei depositi e prestiti in Firenze.

Deposito della somma di lire 870.71 fatto dall'usciere Pietro Vizzini per offerta reale eseguita ad istanza di Gugliuzza Antonio fu Si-

mone di Castelbuono e rifiutata da Piraino Camillo quale agente giudiziario dei beni sotto espropria del fu di lui genitore Emanuele Piraino; come da polizza n. 8950, rilasciata dalla soppressa Cassa dei depositi e prestiti di Palermo.

Firenze, 6 giugno 1872.

Per il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Visto - Per il Direttore Generale
CERESOLE.

PARTE NON UFFICIALE

VARIETÀ

Statistica della pubblica istruzione in Italia.

L'*Annuario* della pubblica istruzione del Regno d'Italia pel 1871-1872, testè venuto in luce, contiene fra le altre notizie le seguenti:

Gli studenti inscritti per l'indicato anno, comprese tutte le Facoltà e tutti i corsi delle varie Università, ad eccezione di quella di Napoli presso la quale non ci sono iscrizioni, è di 6137.

Il numero degli uditori, esclusa sempre l'Università di Napoli, è di 1370.

In totale 7507 fra studenti ed uditori.

L'Università più frequentata apparisce essere quella di Torino con 1401 frequentatori; poi Padova con 1072; Roma con 809; Pavia con 755; Bologna con 590; Pisa con 569.

Le Università meno frequentate sono quelle di Camerino con 38 studenti; Perugia con 81; Urbino con 84; Sassari con 87; Cagliari con 93; Ferrara con 100.

L'Università di Padova è quella che conta il numero maggiore degli studenti in giurisprudenza, 370; Torino non ne ha che 328 e Roma 232. Per compenso Torino conta 120 uditori per questa Facoltà, mentre Padova e Roma non ne hanno alcuno.

Nella Facoltà di medicina e chirurgia, la Università di Torino conta 383 frequentatori; quella di Roma 363; quella di Pavia 321; quella di Padova 275; quella di Bologna 166.

Nella Facoltà matematica Torino ha 290 frequentatori; Padova 202; Bologna 189; Roma 151; Pavia 113.

Dal prospetto del risultato degli esami per la licenza liceale nella sessione ordinaria del 1871 apparisce che sopra 3433 inscritti, 97 non si presentarono, 586 non compirono l'esame; 2750 compirono l'esame. Di questo numero, 678 vennero promossi per aver vinte tutte le prove; e 158 per compensazione. Gli altri 1915 vennero rimandati.

Nella sessione straordinaria dello stesso anno 1871, erano inscritti 2601 candidati per la licenza liceale.

Di questi, 318 non si presentarono, 747 non compirono l'esame; 1536 lo compirono. Di questi, 1005 vinsero tutte le prove; 286 furono promossi per compensazione e 248 vennero rimandati.

Gli alunni ripetenti che si presentarono per la licenza liceale furono 218 dei quali 45 vennero rimandati.

Dallo Stato degli esami liceali nell'anno scolastico 1870-71 emerge che, tutti compresi i licei dello Stato, gli inscritti furono 3679, quelli che si presentarono all'esame 2532 e gli approvati 2375.

Nei ginnasi si ebbero 8343 inscritti; 7280 che si presentarono agli esami e 5534 che li superarono.

Nelle scuole tecniche Regie pel medesimo anno 1870-71, gli inscritti furono 6030; quelli che si presentarono all'esame 4500 e gli approvati 2979.

Per l'anno corrente 1871-72 gli inscritti nei licei sono 3773; nei ginnasi 8268; nelle scuole tecniche 6188.

Il numero degli alunni che attendono agli studi nei convitti Regi per l'anno scolastico 1871-72 è di 2054.

In totale, fra convittori ed esterni, gli alunni inscritti nelle Regie scuole secondarie, classiche e tecniche è di 19,618.

La somma dei sussidi conceduti alle scuole tecniche comunali e provinciali dallo Stato nel 1870-71 fu di 295 mila franchi.

Le scuole tecniche sono 47 nelle Antiche provincie; 44 nel Napoletano; 25 nell'Emilia; 29 in Lombardia; 22 nelle Marche ed Umbria; 24 in Sicilia; 19 nel Veneto ed in Toscana 8.

Le antiche provincie hanno un alunno delle scuole tecniche per ogni 1190 abitanti, ch'è la proporzione maggiore. Il Napoletano ha un alunno sopra 2660 abitanti che è la proporzione minima.

Le scuole elementari sì pubbliche che private nel 1870 erano 38,300, delle quali 19,875 maschili e 14,807 femminili. Nel 1871 la predetta cifra totale crebbe di altre 1358 scuole fra maschili e femminili.

Gli alunni di dette scuole nel 1870 furono 1,577,654, dei quali 890,058 maschi e 687,596 femmine; nel 1871 furono invece 1,605,008, dei quali 908,602 maschi e 696,406 femmine con un aumento di 27,354 alunni sull'anno precedente.

Gli insegnanti delle scuole elementari nel 1870 furono 40,321, divisi in 21,970 maschi e 18,351 femmine. Nel 1871 furono 40,974, cioè 22,427 maschi e 18 547 femmine.

Nel 1870 c'erano ancora 128 comuni che non avevano scuola maschile e 763 che non l'avevano femminile. Nel 1871 i primi di tali comuni erano 138, ed i secondi 766.

Dallo Stato economico delle scuole elementari apparisce che le pubbliche hanno importata nel 1870 una spesa di 18,734,801, e nel 1871 una spesa di 19,555,095, e che in entrambi gli anni questo spese sono state a un dipresso compensate dai proventi.

Nelle biblioteche governative del Regno lungo il 1870 i lettori furono 723,359; le opere date a leggere 1,057,230, ed il numero delle opere acquistate di 11,700. Lungo il 1871 i lettori furono 757,734; i libri dati a leggere 1,098,104, e le opere nuovamente acquistate 11,290.

ELEZIONI POLITICHE
del 16 giugno 1872.
Ballottaggio.

Collegio di Caprino:
Cav. Ercole Piccinelli voti 145, eletto.
Barone Gio. Maria Scotti voti 4.

DIARIO

Il conte Granville fece alla Camera dei Lords, nella tornata del dì 11 giugno, una comunicazione analoga a quella fatta dal signor Gladstone alla Camera dei comuni, relativamente alla vertenza dell'*Alabama*. Inoltre soggiunse che i rappresentanti dell'Inghilterra si recherebbero a Ginevra con istruzioni precise e perfettamente concordi colle ripetute dichiarazioni del governo. Il ministro dichiarò finalmente di aver proposto che il tribunale degli arbitri venisse aggiornato a otto mesi.

Quindi lord Cairns biasimò con severità la condotta del governo, soggiungendo che la proposta di aggiornamento a otto mesi a lui pare un ripiego diretto a trarre il governo fuori dell'imbroglio in cui si era messo.

Il lord cancelliere prese a giustificare la condotta del governo relativamente al trattato, e rimproverò a lord Cairns gli errori di apprezzamento da quest'ultimo commessi nell'interpretare quel documento.

Il marchese di Salisbury sostenne che tutti gli sforzi fatti dal governo per conseguire un regolamento sufficiente della questione vertente non approdarono a nulla, e che frattanto il governo degli Stati Uniti persisteva vigorosamente nel mantenimento delle domande pei danni indiretti.

Il conte di Derby invitò il conte Granville a render note alla Camera le ragioni che lo indussero a proporre al signor Fish l'aggiornamento del tribunale degli arbitri a otto mesi.

Lord Granville rispose che il periodo di otto mesi era stato richiesto per dare al Senato americano il tempo di riunirsi senza che il presidente fosse costretto di convocarlo in sessione straordinaria; e affinchè, allo spirare del termine, il Parlamento britannico fosse a volta sua radunato in sessione ordinaria.

Dopo alcune brevi osservazioni del conte Grey, lord Buckhurst interrogò il ministro se per qualche difficoltà non si potrebbe presentare alla Camera una copia della corrispondenza scambiata tra il governo britannico e il commissario inglese durante il tempo delle trattative, a proposito dei reclami indiretti. L'oratore chiese se i reclami diretti ascenderanno alla cifra di cinque o sei milioni.

Lord Granville rispose di non poter dare a questo riguardo alcuna notizia positiva, a cagione delle complicate contingenze di questa vertenza. Soggiunse che, quanto alla corrispondenza, per la maggior parte fu già pubblicata. Il rimanente ha un carattere puramente confidenziale, e la pubblicazione non fornirebbe alcun particolare sulle cose che il preopinante desiderava di conoscere.

L'incidente non ebbe seguito.

Il governatore di Fiume, conte Zichy, entusiasticamente accolto nella sala municipale, pubblicò, nel dì 15 giugno, solennemente lo Statuto con un discorso che fu ripetutamente applaudito. Disse che, conforme al voto della Rappresentanza, Fiume venne riconosciuta come territorio libero e parte separata della Corona di Santo Stefano. La città in quel giorno fu pavesata.

Il 13 corrente l'Assemblea di Versaglia ha votati gli articoli 38-41 della legge sul reclutamento ed ha lasciata a mezzo la discussione dell'articolo 42 che contiene la grave questione della sostituzione dei numeri.

Il risultato delle ultime elezioni parziali avvenute in Francia hanno messo in grave pensiero tutta la stampa conservatrice parigina.

Il *Journal des Débats* dice che in presenza di tali fatti le diverse frazioni conservatrici dell'Assemblea manifestano evidenti tendenze ad un ravvicinamento e ad un accordo comune.

Il *Constitutionnel* scrive che per prevenire elezioni come quelle del 9 corrente fa d'uopo che tutti i conservatori formino una lega serrata ed irremovibile contro la demagogia e contro coloro che la mettono a profitto. Lo spirito d'ordine predomina in Francia; basta ai conservatori volere per potere.

La *Patrie* dice a sua volta che le elezioni del 9 giugno non hanno contribuito a calmare l'agitazione suscitata dal discorso del signor Thiers; che nei corridoi dell'Assemblea ieri circolavano gravi notizie; e che, stando ai presagi dei più influenti membri della maggioranza, non sarebbe lontana una nuova crisi governativa, la quale questa volta sarebbe promossa dalla maggioranza.

« La maggioranza, dice la *Patrie*, imporrà al governo, coll'adozione di un ordine del giorno motivato, l'obbligo di separarsi dal personale governativo nominato da Picard, Lambrecht, Dufaure, da tutti i funzionari del 4 settembre, ed a non affidare per l'avvenire funzioni pubbliche che ad uomini che ispirino la più intiera fiducia alla destra dell'Assemblea.

« Non accade dubbio che in presenza di una interpellanza di questo genere il signor Thiers offrirà le sue dimissioni, ed i diversi gruppi parlamentari si organizzeranno per accettarla. Queste decisioni sono state prese nelle riunioni del centro destro, della destra e dell'estrema destra. Queste riunioni si sono aggiornate a venerdì per formolare il testo dell'interpellanza, la quale, per accrescerne l'importanza, sarà firmata da tutti i deputati che fanno parte delle indicate frazioni della Camera.

« È possibile che i tentativi della maggioranza si risolvano in nulla, ma importa di accennarli, come quelli che attestano lo stato degli animi e sembra debbano essere presi in seria considerazione. »

Il *National* scrive che tutta la Destra è in effervescenza. Non vi sono che conciliaboli, progetti e controprogetti misteriosi. Non si tratta solamente d'invitare, di *costringere al bisogno*, il signor Thiers a governare d'accordo coi diversi gruppi di via dei Réservoirs; si tratta di prevenire, d'impedire il ripetersi di elezioni come quelle di domenica scorsa.

« La bisogna, come si vede, è ardua; ma gli operai sono numerosi, tanto numerosi, che parlano molti linguaggi diversi ed hanno d'uopo innanzi tutto d'intendersi fra di loro. »

Secondo l'*Opinion Nationale*, la destra intenderebbe, nel caso che il signor Thiers offrisse di nuovo la propria dimissione, di fargli succedere un triumvirato composto dal maresciallo Mac-Mahon, dal generale Changarnier e dal signor Kerdrel.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri furono approvate, in seguito a relazione della Giunta, le elezioni del signor Vincenzo Avati a deputato del Collegio di Cittanova, e del signor Nicola Quartieri a deputato del Collegio di Pontremoli; sopra la seconda delle quali era stata ordinata un'inchiesta giudiziaria.

Venne quindi incominciata la discussione del bilancio definitivo del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno corrente. Di questo bilancio trattarono i deputati Mascilli, Gabelli, Cencelli, Pepe, Avezzana, Ercole, Larussa, Murgia, Asproni, Pisanelli, Lacava, Viarana, Spantigati, Boselli, Lovito, Bonghi e il Ministro dei Lavori Pubblici.

Si determinò di tenere da oggi in poi due sedute: una alle ore nove del mattino per la discussione di vari disegni di legge; l'altra alle ore due pomeridiane per la discussione del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici e della legge di approvazione dei bilanci definitivi della entrata e della spesa del 1872.

In soccorso dei danneggiati dalla recente eruzione del Vesuvio pervennero al Ministero degli Esteri le seguenti oblazioni:

Lire duemila per nuove sottoscrizioni ricevute nel R. Consolato di Londra, le cui liste rimangono tuttavia aperte;

Lire 121 25 per elargizione del Circolo Italiano nella città di Liverpool.

IL PREFETTO
Presidente del Consiglio provinciale scolastico di Terra di Lavoro

Veduto il regolamento approvato col Regio decreto del 4 aprile 1869, n. 4997, pel conferimento de' posti gratuiti e semigratuiti ne' Convitti nazionali,

Notifica:

Art. 1. È aperto un esame di concorso per tre posti semigratuiti nel Convitto Nazionale, annesso al Regio Liceo Ginnasiale Giordano Bruno di Maddaloni, da conferirsi a giovani di ristretta fortuna, che godano i dritti di cittadinanza, abbiano compiuti gli studi elementari, e non oltrepassino il 12° anno di età. Al requisito della età è fatta eccezione soltanto pe' giovani già alunni del Convitto pel quale concorrano, o di altro parimenti governativo.

Art. 2. Il concorso avrà luogo nel R. Liceo Giordano Bruno di Maddaloni il dì 12 agosto dinanzi all'apposita Commissione da nominarsi dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 3. Le domande di ammissione al concorso saranno ricevute sino a tutto il 28 luglio, dopo il qual giorno non potranno più essere accolte.

Art. 4. Per essere ammesso al concorso, ogni candidato dovrà presentare al rettore del Convitto di Maddaloni:

Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studi frequentata nel corso dell'anno;

La fede legale di nascita;

Un'attestazione di moralità, rilasciata o dalla podestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene;

Un attestato autentico degli studi fatti;

L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticce;

Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone componenti la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante attestazione dell'agente delle imposte, sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Art. 5. L'esame di concorso sarà fatto per doppia prova, cioè scritta ed orale.

Art. 6. La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano, e in un quesito d'aritmetica.

Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano, ed in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti.

Art. 7. La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti. — Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per 15 minuti sopra ogni disciplina.

Art. 8. Il Consiglio scolastico, dopo che avrà esaminati tutti gli atti del concorso, conferirà i posti in ordine di merito a quei concorrenti che avranno ottenuto non meno di 7/10 distintamente in ciascuna delle prove scritte, e complessivamente nelle orali, dando a parità di voti la preferenza a quelli di più ristretta fortuna, e ne darà subito notizia al Ministero.

Caserta, 8 maggio 1872.

Pel Prefetto Presidente: PALLOTTA.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA.

Avviso di concorso

È aperto il concorso a tutto il dì 23 giugno 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 134, nel comune di Adria, provincia di Rovigo, coll'aggio medio annuale lordo di L. 2800.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Regio decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio, accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Venezia, addì 5 giugno 1872.

Per il Direttore: G. LONGONI.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBBLICO.
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 30 giugno 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 206, nel comune di Cantù, provincia di Como, coll'aggio medio annuale (lordo) di L. 2398 05.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, non che i titoli di pensione o servizio, accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 9 giugno 1872.

IL DIRETTORE.

CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA
Avviso.

Il giorno 31 maggio u. s. è stata ricuperata sulla spiaggia di Capojate una botte cerchiata in ferro, che dalla sua forma credesi appartenere a qualche bastimento.

Chiunque credesse avere diritto a tale ricupero deve presentare la sua domanda a questa capitaneria di porto nel termine prefisso dall'articolo 136 del Codice per la marina mercantile.

Ancona, li 11 giugno 1872.

Per il Capitano di Porto assente
GUALANDI.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 15.

Una riunione della maggioranza respinse la proposta di votare le leggi economiche.

Oggi una riunione della minoranza radicale nominerà una Commissione incaricata di andare a Tablada per supplicare Zorilla di accettare la presidenza del ministero.

Madrid, 15.

Il ministro delle finanze decise di mettere in vigore tutto il piano finanziario mediante un decreto, e di pubblicare la vera situazione del tesoro.

Le Direzioni della guerra saranno prossimamente soppresse.

Parlasi di un progetto per trasferire alle finanze l'Amministrazione militare. Questa riforma produrrà un'economia di alcuni milioni.

Madrid, 15.

L'*Imparcial* dice che esistono gravi sintomi da far temere che avvengano a Gerona disordini repubblicani.

I giornali pubblicano un manifesto firmato da 198 deputati e da 84 senatori della maggioranza, i quali si offrono di votare il bilancio e la legge del contingente.

Madrid, 16.

Zorilla è arrivato. Una folla immensa gli andò incontro.

Chiusura della Borsa di Firenze — 17 *giugno.*

	15	17
Rendita 5 0/0	75 17 1/2	75 13 1/2
Napoleoni d'oro	21 43	21 43
Londra 3 mesi	26 90	26 90
Francia, a vista	106 90	106 75
Prestito Nazionale	81 90	81 90
Azioni Tabacchi	— —	748 —
Obbligazioni Tabacchi	520 —	520 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	—
Ferrovie Meridionali	484 25	483 50
Obbligazioni id.	226 —	226 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1720 —	1711 —

Tendenza incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 16 giugno 1872.

Il barometro è stazionario e sopra la normale in tutte le nostre stazioni. Dominano venti leggieri di Nord tranne nel canale d'Otranto ove il mare è agitato, mentre è perfettamente tranquillo altrove. Tempo bellissimo in tutta Italia e su tutto il Mediterraneo. Il tempo sarà ancora generalmente bello.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 16 *giugno* 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	768 1	766 9	766 0	766 1	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	20 8	27 8	26 1	18 9	TERMOMETRO
Umidità relativa	67	47	42	70	Massimo = 28 3 C. = 22 6 R.
Umidità assoluta	12 34	12 94	9 84	11 42	Minimo = 15 2 C. = 12 1 R.
Anemoscopio	N. 0	SO. 2.	S. SO. 10	S. 0	
Stato del cielo	10 belliss.	10. belliss.	10. bello	10 belliss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 17 *giugno* 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	—	74 95	74 90	75 05	74 95	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	82 —	81 80	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	82 10
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	»	537 50	— —	— —	— —		— —	— —	507
Detti Emiss. 1860-64	»	—	73 50	73 35	—	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 30	72 20	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	71 90	71 80	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3990
Banca Romana	»	1000	1685 —	1680 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	572 50	571	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	625 —	624 —	— —	— —	— —	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	140
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	205 75	205 50	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	785 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	785
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	520 —	519	— —	— —	—	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana		250	— —	— —	— —	—	— —	— —	235

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	—
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	105 65	105 60
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	26 96	26 94
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	—	Trieste	90	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr. 21 41, 21 40		—	—
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. ital. 5 0/0 74 97 1/2, 74 95, 74 92 1/2 cont.; 75 02 1/2 f. c.
Certificati sul Tesoro, emiss. 1860-64, 73 35, 73 40, 73 50.
Prestito Rom., Blount 72 20, 72 25.
Banca Romana 1680, 1683, 1685.
Banca Generale 570, 571, 572, 572 50.
Banca Italo-Germanica 624.
Obbl. SS. FF. Romane 205 50.
Credito Immobiliare 520 cont. e f. c.

Il Deputato di Borsa: GIUSEPPE RIGACCI. *Il Sindaco:* ALESSANDRO MARCHIONNI.

REGIA PREFETTURA
DELLA PROVINCIA DEL SECONDO ABRUZZO ULTERIORE

AVVISO D'ASTA
Per l'appalto di fornitura della nuova Casa Penale di Solmona.

Essendo stata presentata in tempo utile un' offerta di ribasso del ventesimo sul prezzo a cui venne deliberato il 21 maggio ultimo l'appalto del mantenimento della nuova casa di pena instituita nel fabbricato dell'ex-Badia Morronese presso Solmona, si previene il pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno ventotto andante si procederà in questa prefettura, nanti il signor prefetto, o chi per esso ad un secondo definitivo incanto per tale appalto.

L'asta sarà aperta sul prezzo ridotto di centesimi 75 05 per ciascuna giornata di presenza utile a termine dell'articolo 3 dei capitoli d'oneri, e le offerte in ribasso non potranno essere minori di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra minor frazione.

L'appalto sarà deliberato all'ultimo miglior offerente, qualunque ne sia il numero.

Negl'incanti e per tutti gli atti successivi e contratto si osserveranno le norme stabilite nel titolo secondo del regolamento per la contabilità generale dello Stato in data 4 settembre 1870.

Il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto potranno dar luogo alla percezione della diaria in ordine all'articolo 3 del capitolo d'oneri, viene indicato in linea puramente approssimativa in 230,000 in ragione di una popolazione giornaliera di circa 200 detenuti.

Per essere ammessi all'asta è necessario che gli offerenti facciano il deposito in contanti o in biglietti aventi corso legale, di lire 900, e producano un certificato di buona condotta rilasciato, in tempo prossimo all'incanto, dal sindaco del luogo del domicilio dell'aspirante all'asta.

L'appalto dovrà durare per anni tre e mesi cinque, cioè dal primo agosto 1872, e sarà regolato dai nuovi capitoli d'oneri pel servizio di fornitura degli stabilimenti carcerari del regno, approvati in data 15 luglio 1871, esclusane per altro la parte che concerne le lavorazioni e più precisamente cioè dalle disposizioni contenute nella parte prima da carte 9 a carte 46 e nella parte seconda titolo secondo a carte 51, e nelle tavole poste in fine dei capitoli predetti B, E, H, M, O, P, Q, e parte seconda della tavola R.

Gli stabilimenti carcerari, ai quali l'appaltatore dovrà rivolgersi per la fornitura degli oggetti di corredo a seconda della tavola B, sono quelli di Spoleto, Castelfranco dell'Emilia, Firenze (Murate) e Parma.

L'Amministrazione prende impegno di dotare a proprie spese la nuova casa di correzione di un primo proporzionato corredo di effetti di casermaggio e di vestiario per farne quindi la consegna all'appaltatore a prezzo d'estimo, a forma dell'articolo 158 del capitolato d'oneri, e fermi stanti gli obblighi di esso appaltatore circa la conservazione e riconsegna degli effetti predetti prescritti dal capitolato medesimo.

Le condizioni d'appalto di cui in detto capitolato e quelle speciali sono visibili in questa prefettura (1ª divisione segreteria) in tutte le ore d'ufficio.

L'appaltatore dovrà, all'invito dell'Amministrazione passare atto di sottomissione con cauzione in tanta rendita del consolidato italiano per la somma di lire 900.

Tutte le spese d'asta, di registrazione, di bollo, di concessione governativa per il contratto e copie, non che quelle relative all'impianto del servizio sono a carico dell'appaltatore, oltre le disposizioni dell'articolo ventinove del capitolato d'oneri.

Per le spese d'asta e contratto si dovrà depositare nella segreteria lire 600, salva liquidazione.

Aquila, 7 giugno 1872.

Il Segretario delegato
N. RIBERI.

2884

Comune di Corneto

AVVISO D'ASTA

Il signor Benedetto Breccia presentò in tempo debito l'offerta accresciuta del ventesimo sul prezzo di prima aggiudicazione per i singoli 24 lotti, composti dagli oggetti descritti negli avvisi d'incanto, pubblicati per la vendita dal comune di Corneto, in data 13 e 27 maggio 1872.

Si rende ora noto che nel giorno di mercoledì, 3 luglio prossimo, alle ore 9 antimeridiane, avrà luogo nella segreteria di questo comune una nuova gara, col metodo della estinzione delle candele, per aumentare il prezzo, oltre l'importo del ventesimo, sopra ciascun lotto separatamente.

Per norma dei concorrenti si descrive qui appresso il prezzo su cui si aprirà l'incanto di ciascun lotto:

Lotto			Prezzo
1° Lotto	di n° 100 paglioni	L.	109 20
2° detto	id.	„	109 20
3° detto	id.	„	109 20
4° detto	id.	„	111 80
5° detto	id.	„	115 50
6° detto	di n° 141 id.	„	163 80
7° detto	di n° 50 materassi	„	1078 35
8° detto	id.	„	1113 „
9° detto	id.	„	1103 55
10° detto	id.	„	1120 35
11° detto	di n° 20 id.	„	455 70
12° detto	id.	„	456 75
13° detto	di n° 10 id.	„	228 90
14° detto	id.	„	236 25
15° detto	id.	„	233 10
16° detto	di n° 50 traversini	„	141 75
17° detto	id.	„	137 55
18° detto	id.	„	136 50
19° detto	id.	„	138 60
20° detto	di n° 20 id.	„	52 50
21° detto	id.	„	54 07 5
22° detto	di n° 11 id.	„	29 40
23° detto	id.	„	29 61
24° detto	id.	„	30 03

I concorrenti dovranno sottostare alle condizioni contenute nell'avviso di primo esperimento, in data 12 maggio p. p., ed a tutte le disposizioni di legge vigenti in proposito.

Corneto, 13 giugno 1872.

Il Sindaco
LUIGI DASTI.

Il Segretario Comunale
P. Not. PAMPERSI.

2898

Banca Austro-Italiana

AVVISO.

Si ricorda ai signori azionisti che, ai termini del programma di sottoscrizione, col giorno 30 giugno corrente scade un versamento di L. 50 sopra le azioni.

Sono inoltre avvisati i signori azionisti che a partire dal 1° luglio prossimo si opererà il cambio dei titoli provvisorii contro azioni liberate di cinque decimi, ai sensi dell'art. 7 degli statuti; e che contemporaneamente saranno pagati gli interessi a tutto giugno sui decimi versati.

Il cambio dei titoli e il pagamento degli interessi avranno luogo presso le sedi della Banca Italo-Germanica, cioè:

Sede di Roma, via Cesarini, n° 8.
Sede di Firenze, via del Giglio, n° 9.
Sede di Napoli, via di Chiaja, n° 37.
Sede di Milano, via San Tommaso, n° 3.

Il versamento suindicato potrà eseguirsi sia presso le dette quattro sedi della Banca Italo-Germanica, sia presso le Case che furono incaricate di ricevere le sottoscrizioni.

Roma, 14 giugno 1872.

Il Consiglio d'Amministrazione.

2894

DECRETO. 2590
(2ª pubblicazione).

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima, composto dai signori:

Cavaliere Carlo Longoni consigliere d'appello presidente,
Dott. Eugenio Horvath giudice,
Dott. Lodovico Scrinzi aggiunto giudiziario,

Riunito in camera di consiglio;
Letto il sopraesteso ricorso, ed esaminati i documenti uniti;
Sentita la relazione fatta dal giudice delegato;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza li ricorrenti Carlo Enrico Tomaso e Beatrice Elisabetta Teodolinda Millerd fratello e sorella, figli del fu Tomaso, capitano, domiciliati il primo in questa città in via Passarella, num. 36, la seconda in Torino via Montebello, num. 21, quali eredi in parti eguali del defunto loro genitore Tomaso Millerd in forza del testamento 26 febbraio 1866, a chiedere:

1° Il tramutamento dei certificati della creazione 16 aprile 1850:
N. 117, serie seconda, della rendita di L. 64 80,
N. 279, serie nona, della rendita di lire 129 60,
N. 43, serie decimaquarta, della rendita di lire 129 60,
N. 59, serie vigesimaseconda della rendita di lire 388 80,
intestati al sig. Tomaso Millerd, in titoli sul Debito Pubblico al portatore, distribuendone la rendita in parti eguali ad essi ricorrenti;

2° Il tramutamento del certificato della creazione del 10 luglio 1861:
N. 10941, della rendita di lire 255: intestato come sopra, in titolo sul Debito Pubblico, distribuendone la rendita come sopra;

3° La depennazione del vincolo d'usufrutto, inscritto a favore di Tomaso Millerd sul certificato della creazione 10 luglio 1861:
N. 50223, della rendita di lire 135; autorizzati quindi essi ricorrenti ad esigere il rateo maturato sul certificato medesimo a favore del capitano Millerd fino all'epoca del di lui decesso.

4° Il pagamento del capitale corrispondente al certificato num. 497, serie 7ª, della rendita di lire 64 80, creazione 16 aprile 1850, estratto nel prossimo passato mese di giugno, e depositato alla prefettura di Milano il giorno 10 dicembre 1871.

Ed autorizza la Direzione del Debito Pubblico del regno d'Italia a procedere alle relative operazioni.

Milano, 27 aprile 1872.

Firmati: LONGONI, presidente.
LA MUGGIA, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Oristano con suo decreto del tre maggio 1872 ha dichiarato spettare in parti uguali al marchese D. Francesco, D. Costantino, D. Cesare, D. Felice, Dª Maria, Dª Emilia e Dª Teresa figli e figlie, ed eredi legittimi del fu marchese Effisio Flores d'Arcais deceduto intestato, la metà della cedola nominativa numero 377, creazione 21 agosto 1838, intestata alla fu Dª Giuseppa Flores d'Arcais, e che per atto di divisione della eredità della fu Dª Annica Flores d'Arcais, rogato al notaro Saba in Oristano il 25 maggio 1870, fu assegnata al prefato loro comune genitore D. Effisio Flores d'Arcais, essendo l'altra metà assegnata a Dª Faustina Paderi, come dal citato atto di divisione.

2638 GIUSEPPE FLORES D'ARCAIS.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Aquila degli Abruzzi con provvedimento 27 maggio 1872 ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico del Regno ad eseguire la traslazione libera e senza alcun vincolo in testa di Ferraresi Pietro di Cassino, frazione del comune di Accumoli, dell'annua rendita di lire 68 21 intestata al fu Celestino Ferraresi ed iscritta a carico del Debito Pubblico pontificio al num. 20681 e nel registro al numero 2923, giusta il certificato in data Roma 18 marzo 1834, autorizzando pure la detta Direzione a farne il tramutamento in cartelle di rendita al portatore cinque per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico.

2594 NICCOLA PERSICHETTI, procuratore.

SUNTO DI DECRETO.
(2ª pubblicazione)

Con deliberazione presa in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Roma, seconda sezione, nel 24 maggio 1872 è stata autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a svincolare la cartella portante il numero 149201 di certificato, della rendita di lire 215, convertendola in altra cartella libera al portatore da consegnarsi al signor Dionisio Nisi del fu Bernardino.

2600 ETEOCLE DE GRASSI, proc.

1ª PUBBLICAZIONE.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze con decreto del dì 11 maggio 1872 ha dichiarato che eredi legittimi del fu Angiolo Comanducci impiegato R.° morto intestato in Firenze nel 15 marzo 1870 furono i di lui figli minori Arturo e Jole Comanducci; che morto anche Arturo furono eredi la sorella Jole e la madre Cesira Cirelli vedova Comanducci; e quindi ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico a procedere alle operazioni necessarie perchè le lire quaranta di rendita cinque per cento resultanti dal certificato di numero 11412, colla data Firenze 30 ottobre 1869, lasciate dal defunto, siano per la quota di lire venti poste in faccia di Jole Comanducci, e siano consegnate le altre lire venti di rendita alla vedova ridetta, per metà proprietaria, e per l'altra metà autorizzata a distrarla e servirsene negli urgenti bisogni di famiglia.

Firenze, 1° giugno 1872.

2863 Dott. ALESSANDRO GRASSI.

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

AVVISO DI SECONDO INCANTO
per l'appalto della Ricevitoria provinciale

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale, in seguito alla deserzione del primo incanto tenutosi nelli 21 maggio u. s., ed in conformità delle disposizioni contenute nella legge delli 20 aprile 1871, n° 192, e nel relativo regolamento 1° ottobre successivo, n° 462, dovendosi procedere alla nomina del ricevitore provinciale di Massa e Carrara per il quinquennio 1873 al 1877, si rende pubblicamente noto quanto segue:

I. La nomina del ricevitore provinciale sarà fatta per concorso ad asta pubblica coll'estinzione di candela vergine, secondo le norme tracciate dal capo III del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato per R. decreto 25 gennaio 1870, n° 5452; sarà aperta in Massa in una delle sale della provincia nel giorno 3 luglio prossimo venturo, ad ore 2 pomeridiane, e sarà presieduta dal prefetto.

II. Il ricevitore provinciale assume tutti gli obblighi ed avrà tutti i diritti portati dalla legge del 20 aprile 1871, n° 192 (serie 2ª), dal regolamento del 1° ottobre 1871, n° 402 (serie 2ª), dal R. decreto del 7 ottobre 1871, n° 479 (serie 2ª), dai capitoli normali approvati dal Ministero delle Finanze con decreto del 1° ottobre 1871, n° 463 (serie 2ª), o da altre disposizioni che vengano in proposito emanate.

III. I concorrenti all'asta devono garantire le offerte con deposito della somma di L. 26,000, corrispondente al 2 per cento della presunta somma annuale da riscuotersi in L. 1,300,000.

IV. Il deposito dovrà esser fatto in danaro od in rendita pubblica dello Stato, e nel secondo caso i titoli del Debito Pubblico saranno accettati soltanto al prezzo di L. 75 20, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 11 corrente, n° 160.

V. Il deposito d'asta, se fatto in danaro, dovrà esser giustificato colla presentazione di regolare quietanza della Cassa della tesoreria governativa. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione, in bianco con firma autenticata da un notaro o da un agente di cambio.

VI. I depositi fatti a garanzia dell'incanto saranno restituiti appena finita l'asta tranne quello fatto dall'aggiudicatario.

VII. La cauzione da prestarsi a garanzia dell'appalto è fissata in lire duecentomila (200,000). Questa cauzione dovrà essere presentata dall'aggiudicatario nei trenta giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1 dei capitoli normali approvati col decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, n° 463.

VIII. La misura dell'aggio su cui si apriranno gli incanti è fissata in lire una e centesimi trenta per ogni cento lire che il ricevitore provinciale avrà versato nella tesoreria dello Stato e nella cassa della provincia.

IX. Le offerte in diminuzione non potranno essere minori di cent. sei per volta.

X. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge 20 aprile 1871, n° 192.

XI. Il ricevitore provinciale è obbligato a disimpegnare le sue funzioni di cassiere provinciale senza retribuzione speciale per tale esercizio, e non potrà mai accampare pretese di provvigione od indennità sia per gli incassi o rimborsi da Cassa a Cassa, come sarebbe pel ramo degli esposti od altri titoli ed anche per mutui, che la provincia potesse contrarre, e pel maneggio del denaro provinciale, o pagamenti di spese per quanto frazionate si rendessero le spese stesse.

XII. Il ricevitore provinciale resta in carica per cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1873, ed in questo periodo di tempo è obbligato di attenersi alle scadenze fissate per legge e che verranno anche stabilite dal R. Governo per operare i versamenti nella Cassa governativa e provinciale delle somme riscosse.

XIII. Il ricevitore provinciale è obbligato a tener aperto l'ufficio quotidianamente dalle 9 antemeridiane alle 4 pomeridiane nel capoluogo della provincia e precisamente nel palazzo provinciale.

E tanto il fitto di L. 100 annue per l'ufficio come anche la spesa dei mobili e degli stampati occorrenti per l'esercizio della ricevitoria provinciale resteranno a carico del ricevitore deliberatario.

XIV. Tutte le spese d'asta, del contratto, accensione d'ipoteca e quant'altro possa in dipendenza del deliberamento della ricevitoria restano a carico del ricevitore deliberatario tenuto conto delle esenzioni accordate dall'art. 99 della legge del 20 aprile 1871.

XV. La ricevitoria provinciale è affidata sotto l'osservanza della legge 20 aprile 1871, N. 192 del regolamento 1° ottobre successivo, N. 462, concernente la riscossione delle imposte dirette, del R. decreto 7 dello stesso mese che stabilisce le norme della riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, dei capitoli normali approvati con decreto ministeriale 1° ottobre 1871, N. 463, e dei capitoli speciali approvati dalla Deputazione provinciale colla deliberazione 29 febbraio 1872.

XVI. La legge, i regolamenti, capitoli normali generali e speciali succitati trovansi depositati presso la segreteria della Deputazione provinciale e sono resi ostensibili nelle ore d'ufficio a chiunque possa avervi interesse.

XVII. Il presente avviso d'asta sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale degli annunzi giudiziari, e sarà pubblicato nel capoluogo della provincia, nei circondari in essa compresi ed in quelli delle provincie vicine.

Massa, li 12 giugno 1872.

IL PREFETTO
Presidente della Deputazione provinciale.
WINSPEARE.

2893

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA FONDERIA E RAFFINERIA NITRI IN GENOVA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'articolo 59 del regolamento 25 gennaio 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 31 maggio 1872 per la provvista di

Ghisa da getti diversi, chil. 200,000 a L. 0,23 = L. 46,000,

da introdursi nei magazzeni della succitata Direzione nel termine di giorni 45, a datare dall'avviso che riceverà il deliberatario dell'approvazione del contratto, è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 8 per cento.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono al mezzodì del giorno 19 corrente giugno, spirato qual termine, non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col deposito di lire 4600 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

L'offerta può essere presentata all'ufficio della Direzione suddetta dalle ore 10 antimeridiane alle ore 12 meridiane.

Dato in Genova, addì 13 giugno 1872.

PER LA DIREZIONE
Il Segretario: CARLINO LUIGI.

2887

SOCIETA' EDIFICATRICE ITALIANA

AVVISO.

Quei sottoscrittori che non avessero ancora effettuato il secondo ed il terzo versamento sopra le azioni della Società suddetta, restano avvisati che qualora non si pongano in regola entro il 30 di giugno corrente, le loro azioni saranno immediatamente vendute alla Borsa a tutto loro rischio e pericolo, a norma delle disposizioni del vigente Codice di commercio e dello statuto sociale.

2891 **La Direzione Generale.**

Banca Italo-Germanica.
DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Si rammenta ai signori azionisti che, come da avviso 15 aprile p. p., sono invitati per il giorno 30 giugno corrente a fare il quinto versamento di L. 50 sulle azioni della Banca Italo-Germanica.

Sono inoltre avvisati i signori azionisti che col 1° luglio prossimo incomincierà il cambio dei titoli provvisorii contro azioni liberate di cinque decimi, ai termini dell'art. 7 degli statuti; e che contemporaneamente saranno pagati gli interessi maturati sui decimi versati a tutto giugno; i quali interessi, liquidati dalla rispettiva data dei versamenti, ammontano a L. 5 75 per azione.

Tanto il versamento del quinto decimo quanto il cambio dei titoli e il pagamento degli interessi, si effettueranno presso le sedi della Banca, cioè:

Sede di Roma, via Cesarini, n° 8.
Sede di Firenze, via del Giglio, n° 9.
Sede di Napoli, via di Chiaja, n° 37.
Sede di Milano, via San Tommaso, n° 3.

Firenze, li 14 giugno 1872.

2879 Il Consiglio Superiore d'Amministrazione.

Banco Unione
GENOVA

Essendo col giorno 11 corrente spirato il termine prescritto dalla Società per effettuare il versamento del quinto decimo sulle azioni Banco Unione contro ritiro del titolo definitivo al portatore, e risultando che rimangono ancora impagate numero 27 ricevute, rappresentanti il complessivo numero di novantuna azione, il sottoscritto invita i portatori di detti certificati a voler effettuare nel più breve tempo possibile i versamenti a saldo del quinto decimo, prevenendoli che trascorso il giorno 30 corrente giugno, la Società, valendosi dei diritti ad essa accordati dagli articoli 152, 153, 154 del Codice di commercio, senz'altro avviso farà vendere i detti certificati per mezzo di un agente di cambio, *a rischio e pericolo* dell'azionista ritardatario.

Genova, 12 giugno 1872.

L'Amministratore Delegato
F. POZZONI.

2899

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Avviso di miglioria.

Giusta quanto si accennava nell'avviso d'asta in data 21 maggio u. s., il giorno 12 giugno corrente si procedette in questa prefettura all'incanto delle opere di difesa dell'argine strada detta delle Pertichette, a destra dell'Oglio, in territorio d'Isola Dovarese, e sulla somma di L. 46,937 si ottenne il ribasso di L. 1 25 per ogni 100 lire, per cui la somma stessa fu ridotta a L. 46,350 29.

Il tempo utile quindi per la offerta di ribasso della somma suddetta, non inferiore al ventesimo, scade al mezzodì del giorno 27 giugno corrente, e gli offerenti dovranno avere i requisiti e fare il deposito prescritto dall'avviso d'asta sovraricordato.

Cremona, 13 giugno 1872.

2882*bis* *Il Segretario:* G. Dott. VISTOLI.

SOCIETÀ GENERALE
DI CREDITO IMMOBILIARE E DI COSTRUZIONI IN ITALIA

Avviso.

Si prevengono i signori azionisti che a datare dal primo di luglio prossimo avrà luogo il cambio dei certificati provvisorii nominali contro azioni al portatore, liberate dai cinque decimi, a termini dell'articolo 11 degli statuti, e che si pagheranno al tempo stesso gli interessi scaduti fin di giugno corrente sopra i cinque decimi versati, i quali essendo liquidati dietro la rispettiva data dei versamenti fatti, ammontano insieme a fr. 4 20 per azione.

Lo scambio dei titoli, come pure il pagamento degli interessi, si effettueranno presso le sedi della Banca Italo-Germanica, cioè:

Sede di Roma, via Cesarini, n° 8.
Sede di Firenze, via del Giglio, n° 9.
Sede di Napoli, via di Chiaja, n. 37.
Sede di Milano, via San Tommaso, n° 3.

Roma, 14 giugno 1872.

2897 Il Consiglio d'Amministrazione.

DELIBERAZIONE.
(1ª pubblicazione)

Si fa noto che il tribunale civile e correzionale di Palermo, sezione promiscua, con deliberazione dei 29 dicembre 1871 ha dichiarato successibili ai furono Giovanni Battista Caramazza, e Bagnasco Michelangelo Caramazza, e Bagnasco e Margherita Bagnasco in Villa sulle due rendite sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, una di lire centoquarantacinque (lire 145) annuali, di num. 1127, e l'altra di lire cinque (lire 5) annue, di num. 36900, entrambe rese libere dall'usufrutto in atto a favore del detto fu Michelangelo Caramazza, gli infrascritti individui per le annuali somme cioè:

1° Villa Concetta di Giovanni minore sotto la legittima amministrazione di suo padre lire venti (lire 20); 2° Villa Francesco di Giovanni lire venti (lire 20); 3° Caramazza Alessandro fu Bernardo lire venti (lire 20); 4° Caramazza Salvatore fu Bernardo lire venti (lire 20); 5° Caramazza Maddalena e Michelangelo fu Bernardo minori sotto la legittima amministrazione della signora Peretoner Maria fu Alessandro vedova di Caramazza Bernardo loro madre lire venti (lire 20); 6° Caramazza Clementina fu Bernardo moglie di Catalvotti Antonino lire venti (lire 20); 7° Caramazza Rosalia fu Salvatore nubile lire quindici (lire 15); 8° Caramazza Carmela fu Salvatore nubile domiciliata in Palermo lire dodici (lire 12) tutti domiciliati in Palermo.

Ed inoltre che colla detta deliberazione è stato disposto che le novelle iscrizioni fossero vincolate per l'usufrutto a favore del novello celebratario sacerdote Leopoldo Villa Rise del fu Francesco durante vita col godimento corrispondente alle rate semestrali scadute.

Il cancelliere
2887 FERD. SAVAGNONE.

ORDINANZA.
(2ª pubblicazione)

Con ordinanza del tribunale civile di Roma, seconda sezione, del giorno otto maggio corrente è stata dichiarata sciolta dal vincolo dotale la cartella di consolidato di annue lire 860, col numero del certificato 50948, già spettante alla defunta Petronilla Notarangeli in Moglia da consegnarsi liberamente ai signori cavaliere Luigi Moglia, Augusto, Achille, Teresa, Annunziata ed Adelaide Moglia il primo marito, e gli altri figli della detta Petronilla. Si deduce ciò a pubblica notizia per chiunque vi possa avere interesse.

Roma, questo dì 23 maggio 1872.

ANTONIO ALFIERI DI commissione, 2455

NOTA.
(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile del circondario di Mondovì con suo provvedimento delli 10 andante mese di giugno determinò competere al signor cav. avvocato Pansa Alberto il diritto della restituzione della somma di lire mille duecentosei e centesimi diciassette, e gli interessi a partire dal quattordici aprile mille ottocento cinquantadue, di cui in nota di collocazione spedita in favore del suo genitore signor Giuseppe Pansa il diciotto luglio mille ottocento sessantotto, autentica Sordi cancelliere, facente parte del deposito fatto nella Cassa dei Prestiti e Depositi di lire ventiseimila quattrocento tredici e centesimi trentatrè, dipendentemente da atto del sig. giudice delegato presso lo stesso tribunale delli sette dicembre 1858, e come risulta da relativo atto 15 aprile 1859; ordinò quindi la restituzione di detta residua somma di deposito al prefato signor cav. avv.° Alberto Pansa, dimorante a Roma; ignorandosi il numero d'iscrizione della cartella o titolo di deposito, perchè già trovasi presso l'Amministrazione della prefata Cassa, dietro i pagamenti di già eseguiti; e mandò pubblicare lo stesso decreto a norma dell'articolo 111 del regolamento stato approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943.

Mondovì, li 11 giugno 1872.

2876 SCIOLLA, proc.

REGIA PRETURA
DI SAN VITO ROMANO.

Il cancelliere sottoscritto fa noto a chiunque che con decreto del signor Fabio avvocato Bazzoni pretore in questo mandamento, in data quattro giugno anno corrente, è stato nominato a curatore della eredità giacente di Giovanni-Antonio Mancini fu Damiano, di Pisoniano, per rinuncia alla stessa emessa dall'erede legittimo Giuliano Mancini, il signor Terenzi Giovanni fu Filippo, di Pisoniano, ed essendo stata intimata la nomina, a norma di legge si pubblica nel giornale degli annunzi giudiziari per tutti gli effetti di diritto.

San Vito Romano, 12 giugno 1872.

2887 NICODEMO D'AMICO, canc.

DIFFIDA.

Il sottoscritto possidente e commerciante residente in Viareggio (Toscana) avvisa il pubblico che non riconoscerà nè ora, nè poi veruna obbligazione contratta o che in seguito contraesse per qualsiasi titolo e causa tanto attivamente, quanto passivamente Carlo suo figlio, assentatosi senza permesso dalla casa paterna e dell'avo materno.

2902 RAFFAELLO MULINELLI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI LECCE

AVVISO D'ASTA *per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio* 1866, *n.* 3036, *e* 15 *agosto* 1867, *n.* 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimeridiane del giorno di venerdì 28 giugno 1872, in una sala della R. Prefettura di Lecce, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97, e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sotto indicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa saranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio suddetto.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero i concorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2352	2613	Mottola	Clero di Mottola	Masseria detta Pantoro, seminatabile, erbosa e macchiosa, con casa rurale, in catasto articolo 117, sezione L, numero 81, rendita lire 4294 54, fittata a Laesa Vitantonio e d'Alessio Donato per annue L. 3437 30.	393 19 60	458 5/8	152,000 »	15,200 »	9000 »	500 »	3408 »
2870	2887	Manduria ed Avetrana	Scol. di Francavilla	Masseria detta Buggianello, in catasto articolo 2342, sezione B, numeri 1 a 7, rendita lire 1779 13 e nel catasto di Avetrana articolo 734, sezione E, numeri 1 a 8, sezione G, numero 1, e sezione L, numero 103, rendita lire 334 98, totale rendita lire 2114 11, affittato il corpo della masseria a Urbano Gregorio per annue lire 1448, ed i territori distaccati a Di Monopoli Giovanni ed altri pel complessivo annuo canone di lire 1638 51, totale fitto lire 3086 51.	145 21 73	157 6 1/2	50,403 »	5040 30	3000 »	200 »	2094 85

2869 Lecce, li 8 giugno 1872.

L'Intendente: BLANCO.

FEA ENRICO, Gerente. ROMA — Tipografia EREDI BOTTA